

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: PUCCIARELLI)

Roma, 20 febbraio 2019

Sul disegno di legge:

(1063) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia, approvato dalla Camera dei deputati

La 14^a Commissione permanente,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo;

rilevato che esso contiene misure di sostegno pubblico in favore di Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia, finalizzate a garantire la stabilità finanziaria e ad assicurare la tutela del risparmio, nel quadro della disciplina europea degli aiuti di Stato al settore bancario;

ricordato che Banca Carige aveva già in passato mostrato una debolezza della situazione patrimoniale, confermata dagli esercizi di stress condotti dalla BCE nell'autunno del 2018, e che di recente è stata posta in amministrazione straordinaria dall'Autorità competente;

considerato che la concessione della garanzia, prevista dal decreto-legge in conversione, è stata notificata alla Commissione europea e che questa, in data 18 gennaio 2019, si è pronunciata positivamente in ordine alla compatibilità dell'intervento con il quadro europeo in materia di aiuti di Stato. In particolare, il provvedimento è stato ritenuto compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, che consente di autorizzare in via eccezionale gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, nonché in linea con la Comunicazione sul settore bancario del 2013 (2013/C 216/01) e con la normativa introdotta dalla direttiva 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione delle banche;

valutato che l'intervento di ricapitalizzazione precauzionale pubblica previsto dal provvedimento in esame è conforme all'articolo 32 della citata direttiva 2014/59/UE, che ne consente l'autorizzazione qualora l'Autorità competente abbia attestato la solvibilità della banca e se sia stato presentato un piano di ristrutturazione ritenuto idoneo dalla Commissione europea a ripristinare la redditività nel medio-lungo periodo dell'istituto. Ulteriore condizione per l'intervento di ricapitalizzazione è l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri del salvataggio tra azionisti e obbligazionisti (cosiddette misure di *burden sharing*), la cui disciplina è contenuta nell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge;

rilevato che tale misura di ricapitalizzazione riveste carattere puramente eventuale e residuale, e trova espressa disciplina nel decreto al solo scopo precauzionale di fornire ogni possibile soluzione agli scenari di crisi che dovessero profilarsi, a garanzia dei risparmiatori e della stabilità finanziaria,

formula per quanto di competenza parere favorevole.

Stefania Pucciarelli

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E